



COMUNE DI CASTILENTI

Provincia di Teramo

Cap. 64035 – Tel. 0861/999113 – Fax 0861/999432

C.F. 81000270678 – P.I. 00824050678

REGISTRO GENERALE N. 185

DETERMINAZIONE

N.100 DEL 09-05-23

AREA TECNICA

Oggetto: SERVIZIO GESTIONE CENTRO SPORTIVO IN VIA FONTANA VECCHIA - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE - IMPEGNO DI SPESA LOTTO CIG Z613B11BFC

IL RESPONSABILE DELL' AREA

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 22/06/2010 con la quale l'Amministrazione forniva atto di indirizzo per l'affidamento diretto del Centro Sportivo in Via Fontana Vecchia alla Soc. Coop. Sociale "Castelfino" con sede in Castiglione M.R. (TE) come richiesto con nota in data 15 c.m. ;

VISTA la determinazione dell'Area Tecnica n. 115 del 24/06/2010 (n. 249 reg. gen.) con la quale si attivavano le procedure per l'affidamento diretto alla Soc. Coop. Sociale "Castelfino" con sede a Castiglione M.R. (TE) e si approvava l'offerta della predetta Soc. Coop. Sociale "Castelfino" per l'importo di €. 5.151,00 quale canone annuo con aumento dell'1% sul prezzo base di €. 5.100,00 e la disponibilità dell'acquisto delle attrezzature per €. 15.000,00 da recuperare sui canoni di locazione;

RILEVATO che con la predetta determinazione n. 115/2010 il servizio veniva provvisoriamente aggiudicato alla surrichiamata Coop. Sociale "Castelfino";

VISTO il verbale di consistenza e consegna del centro sportivo redatto in data 25/06/2010;

VISTA la determinazione dell'area tecnica n. 166 del 09/09/2010 con la quale veniva aggiudicata definitivamente alla Soc. Coop. Sociale "Castelfino" con sede a Castiglione M.R. (TE) il servizio di cui trattasi, per un importo complessivo di euro 77.265,00 relativo alla gestione per quindici anni del servizio in argomento, al netto dell'aumento dell'1,00% offerto ed accettato, oltre IVA, nella misura di legge;

VISTO il contratto n. rep. 695 del 06/06/2012 registrato ad Atri il 21/06/2012 al n. 41 Serie 1° con il quale il servizio di gestione del Centro Sportivo "Fontana Vecchia" veniva affidato alla predetta Soc. Coop. Sociale "Castelfino" con sede a Castiglione M.R. (TE) per un canone annuo di €. 6.151,00 per la durata di anni 15;

VISTA la nota n. prot. 259 del 06/08/2012 pervenuta in data 06/09/2012 al n. prot. 4477 con la quale la Cooperativa Castelfino nel partecipare l'impossibilità di utilizzo della Palestra annessa al centro sportivo a causa di infiltrazioni di acqua dalla copertura, malfunzionamento dei servizi igienici, dell'impianto elettrico e di riscaldamento tali da rendere di fatto inutilizzabile la struttura, chiede la revisione del canone di locazione per utilizzo parziale di tutto il centro sportivo e per un periodo limitato dell'anno;

CONSIDERATO inoltre che la predetta cooperativa si è resa inadempiente al pagamento di alcuni canoni di locazione a motivo del fatto che il complesso sportivo viene utilizzato solo per alcuni mesi dell'anno ed in particolare durante i mesi estivi;

CONSIDERATO CHE con Delibera di Giunta n. 37 del 08/04/2023 si dava mandato al Responsabile di Area Tecnica affinché conferisca l'incarico legale per intraprendere ogni più opportuna iniziativa nei confronti della Cooperativa Castelfino ai fini di perseguire gli interessi dell'Ente all'interno del contratto di gestione del Centro Sportivo in Via Fontana Vecchia;

RICHIAMATI:

- l'art. 4 del Codice degli appalti pubblici di cui al DLgs n. 50/2016, riprendendo le disposizioni dell'art. 27, comma 1, del DLgs n. 163/2006, dispone che l' affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall' ambito di applicazione del nuovo Codice, deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell' ambiente ed efficienza energetica;
- l'art. 17, rubricato "Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessioni di servizi": "1. *Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: (...) d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982 n. 31, e successive modificazioni: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione Europea, un Paese terzo o dinanzi a un' istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982 n. 31, e successive modificazioni; 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai, 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali; 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri*";

CONSIDERATO CHE:

- dal combinato disposto delle richiamate disposizioni normative emerge come l'affidamento dei servizi legali di gestione del contenzioso vada effettuata nel rispetto dei principi dell' ordinamento comunitario, imponendo la definizione di una procedura che consenta il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
- anche il conferimento del singolo incarico di difesa in giudizio viene espressamente qualificato come appalto di servizi dal menzionato art. 17;

VISTA la deliberazione ANAC n. 1158 del 9/11/2016 nella quale si conferma che il patrocinio legale è un appalto di servizi escluso dall'ambito di applicazione del Codice e va affidato nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del DLgs n. 50/2016;

RITENUTO comunque opportuno applicare la disciplina del Codice dei Contratti Pubblici di cui al citato decreto, soprattutto in riferimento alla disciplina della tracciabilità di pagamenti della P.A.;

EVIDENZIATO CHE

- al fine dell'individuazione del professionista esterno da incaricare il sottoscritto ha richiesto un preventivo di spesa all'avvocato Rosita Micantonio con studio legale in L'Aquila, in Via Del Paradosso III, snc;
- con nota acquisita al protocollo comunale al n. 2214 del 07.04.2023 il professionista interpellato si è dichiarato disponibile ad assumere l'incarico di difesa legale dell'Ente e ha rimesso apposito preventivo di spesa per un importo pari a € 1.794,00;

RICHIAMATO il disciplinare relativo al patrocinio legale di cui in oggetto da sottoscrivere da parte del rappresentante legale del Comune di Castilenti e l'Avv. Rosita Micantonio, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;

RILEVATO che, come affermato nella sentenza della Corte di Cassazione n. 10707 del 15.05.2014, *"in tema di forma scritta ad substantiam dei contratti della pubblica amministrazione, il requisito è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell'art. 83 c.p.c., atteso che l'esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona, mediante l'incontro di volontà fra le parti, l'accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibile l'identificazione del contenuto negoziale e i controlli dell'autorità tutoria"* e che *"in particolare, nell'ipotesi in cui parte conferente sia l'organo rappresentativo di un ente pubblico (comune), il formale conferimento della procura alla lite e il concreto esercizio della rappresentanza processuale della parte configurano il perfezionamento in forma scritta del sottostante contratto di patrocinio"*;

RITENUTO pertanto di dover procedere a tal punto ad assumere il relativo impegno di spesa;

DATO ATTO che il sottoscritto Responsabile:

- è legittimato a emanare l'atto in ragione dell'incarico conferito con Decreto Sindacale;
- non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento e alla normativa anticorruzione;
- non si trova in conflitto di interesse in relazione all' oggetto dell'atto, in particolar modo alla normativa relativa alla prevenzione della corruzione;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 29 aprile 2023 è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025;

VISTO che il pagamento del corrispettivo, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, è stato registrato presso il SIMOG, con conseguente attribuzione del seguente codice CIG Z613B11BFC;

VISTI

- Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al DLgs n. 11872011) che al punto 5.2 lett. g) dispone che gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, siano imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa;
- lo statuto comunale;
- il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento degli uffici e dei servizi;
- il DLgs 18 agosto 2000 n. 267;
- il Regolamento Comunale del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 22 gennaio 2013, esecutiva ai sensi di legge;

D E T E R M I N A

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono richiamate, anche ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90;
2. **AFFIDARE** ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett. a) del DLgs n. 50/2016, all'Avvocato Rosita Micantonio, con studio legale in Aquila, Via del Paradosso III snc, l'incarico di rappresentare e patrocinare il Comune di Castilenti nel procedimento dinanzi al Tribunale di Teramo per risoluzione del contratto di servizio di Gestione del Centro Sportivo Fontana Vecchia contro Coop Castelfino SCARL;
3. **DARE ATTO** che l'Avv. Rosita Micantonio avrà piena facoltà di adottare tutte le azioni e i mezzi processuali ritenuti opportuni e necessari e di dire, eccepire, dedurre tutto quanto occorrente alla tutela degli interessi dell'Amministrazione nell'introdotta giudizio;
4. **IMPEGNARE** la spesa di euro 1.794,00 (somma comprensiva di iva, cap e ritenuta di acconto) imputandola sul capitolo 1058 del bilancio di previsione 2023/2025, ai sensi del principio contabile 4/2, punto 5.2 lett. g);
5. **APPROVARE** il disciplinare relativo al patrocinio legale di cui in oggetto, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
6. **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento all'Avvocato incaricato;
7. **ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del DLgs. n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale:

- a. la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
 - b. la regolarità contabile del presente provvedimento, il cui parere unitamente all'attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario, è stato apposto sulla proposta di determinazione e riportato in calce alla presente;
8. **RENDERE NOTO** che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990, contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. per la regione Abruzzo, sezione de L'Aquila, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione, con le modalità di cui al DLgs 2/7/2010 n. 104, ovvero, in via alternativa, può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n.1199.

lì, 09-05-23

IL RESPONSABILE DI AREA
Lupinetti Biagio

AREA FINANZIARIA – AFFARI GENERALI

Visto, per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 del decreto Legislativo 267/2000.

lì

IL RESP. SERV. FIN. RI

Castilenti, lì 17-05-2023

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale;

ATTESTA

che la presente determinazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune – <https://www.comune.castilenti.te.it/> – Albo Pretorio On Line, accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n.69).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Castilenti, lì 01-06-2023

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente determinazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune – <https://www.comune.castilenti.te.it/> – Albo Pretorio On Line, per 15 giorni consecutivi dal 17-05-2023 al 01-06-2023 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
